

1626, Marzo 5. — V. 1626, Luglio 21, n. 27.

27. — 1626, Luglio 21. — c. 54 t.^o — Versione dal francese di comunicazione fatta dal duca di Candale (Enrico de Nogaret d'Epemon) all'ambasciatore veneto in Francia Simone Contarini cav. e proc. di S. M. e da questo trasmessa alla Signoria con sua lettera odierna (che contiene anche l'originale francese — veggansi Senato, Dispacci Francia, f.^a 65, n. 78). In essa si dice: Il cardinal legato (Francesco Barberini) parti dalla corte (di Spagna) senza conchiudere circa le proposte fatte in Francia, il che dà a parlare. L'ambasciatore francese in Spagna, in seguito ad ordini ricevuti, seppe dal conte di San Lucar (Gaspere Guzman di Olivares) che quel re nulla aveva influito sulle negoziazioni in Francia del cardinale per la sovranità dei Grigioni, null'altro importando a Spagna che il mantenimento del cattolicismo in Valtellina e in Chiavenna. In seguito a che fu pattuito quanto segue:

1626, Marzo 5: Premesso il rispetto per la S. Sede, e in vista di esso, i due re di Spagna e di Francia vogliono rimesse le questioni relative ai Grigioni, alla Valtellina e ai contadi di Bormio e Chiavenna nello stato in cui si trovavano prima dell'insorgere delle vertenze (1617), annullando qualsiasi atto posteriore. Nella detta valle e nei contadi sarà sola religione la cattolica romana. La valle e i contadi eleggeranno da sè i propri rettori e magistrati, cattolici, grigioni o valtelinesi, che saranno confermati dai Grigioni, su semplice dimanda, senza opposizione, sotto pena a questi di perdere il diritto di confermazione. Le sentenze ed ordini dei detti rettori e magistrati non potranno essere annullati o impeditane l'esecuzione dai Grigioni. Nessun potentato potrà opporsi all'esecuzione dei presenti accordi, la quale è guarentita dai due re. I Grigioni giureranno l'osservanza dei medesimi accordi che sarà pure giurata vicendevolmente dai due re. Sarà data piena amnistia a tutti i partecipanti ai passati torbidi, che fossero indigeni della valle e dei contadi. La valle e i contadi pagheranno un'annua somma, da fissarsi da comuni deputati, ai Grigioni in compenso dell'utilità che dava loro l'amministrazione in quei luoghi, compenso che i Grigioni perderanno se volessero opporsi all'esecuzione del presente, alla quale veglieranno i due re. Il pontefice darà notizia a questi ultimi, per mezzo de' suoi nunzi, delle contravvenzioni al presente per parte dei Grigioni in materia di religione, e le denunzierà anche ai Grigioni per mezzo del nunzio nella Svizzera cattolica; se entro 4 mesi non sarà desistito dalla contravvenzione, i detti sovrani prenderanno le misure opportune per la desistenza. Se i Grigioni « movessero l'armi », i due re procureranno che le depongano, sotto pena di perdere il diritto di confermazione dei rettori ecc. e la corrisponsione annuale, e di altri più rigorosi provvedimenti, da esser loro notificati dai re quattro mesi dopo il fatto. Se gli abitanti della valle e dei contadi contravvenissero al presente, i re, e in particolare quello di Spagna, procureranno di ridurli al dovere sotto pena di perdere i privilegi ottenuti, e li priveranno d'ogni assistenza. Tutti i luoghi finora occupati nella valle e contadi, sia da spagnuoli sia dai collegati, saranno tosto sgombrati e rimessi al papa. Ritirate le dette milizie, i